

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 19 marzo 1922, n. 395, che determina la circoscrizione territoriale degli ispettori dell'emigrazione di Napoli e Bari agli effetti della competenza giurisdizionale. (*Gazzetta Ufficiale*, 10 aprile 1922, n. 84).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 37, 38 e 39 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1913, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1913 al registro 150 personale amministrativo, foglio 253, che fissava la competenza territoriale degli ispettori dell'emigrazione (*Gazzetta ufficiale* 18 novembre 1913, n. 268);

Visto il decreto-Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1379, che soppresse le Commissioni arbitrali, devolvendone le funzioni agli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco;

Visto il R. decreto 18 novembre 1918, n. 1972, col quale fu istituito un Ispettorato dell'emigrazione nel porto di Bari;

Sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione;

Su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto col ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La circoscrizione territoriale degli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco di Napoli e Bari agli effetti della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 37 e 39 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvati con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, è determinata come segue:

Ispettorato di Napoli:

Province dell'Umbria, del Lazio, della Campania e del Molise.

Ispettorato di Bari:

Provincia delle Marche, degli Abruzzi, delle Puglie e della Basilicata.

Art. 2. — La competenza territoriale dell'ispettore di Napoli, per i ricorsi prodotti allo stesso anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e per i quali già sia stato notificato l'avviso di discussione, sarà regolata dalle norme vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — ROSSI LUIGI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Legge 6 aprile 1922, n. 471, concernente la ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro. (*Gazzetta Ufficiale*, 18 aprile 1922, n. 91).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzato il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione alle seguenti Convenzioni adottate a Washington, nella prima sessione (29 ottobre-29 novembre 1919) della Conferenza internazionale del lavoro:

- 1° Convenzione sulla disoccupazione;
- 2° Convenzione relativa all'impiego delle donne prima e dopo il parto;
- 3° Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne;
- 4° Convenzione relativa al lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA — DELLO SBARBA — SCHANZER — ROSSI TEOFILO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

ATTI PARLAMENTARI

Senato del Regno

Relazione della Commissione per la Politica estera sul disegno di legge concernente la ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro. (Atti Parl. - Senato del Regno, Leg. XXVI, 1^a Sess. 1921 22. Documenti, Disegni di legge e relazioni, n. 185-A).

ONOREVOLI COLLEGHI. — La Camera dei Deputati ha già approvato un disegno di legge che autorizza il Governo del Re a dare piena esecuzione a quattro progetti di Convenzione adottati dalla sessione di Washington della conferenza internazionale del lavoro ed i detti progetti vengono ora proposti per l'approvazione al Senato.

Essi sono una conseguenza diretta dei trattati di Versailles e di Saint-Germain, i quali creando la Società delle nazioni stabilivano come uno dei fini che essa si doveva proporre l'eliminazione di quelle condizioni gravose ed eccessive di lavoro « che implicano per un gran numero di persone ingiustizia, miseria e privazioni generando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e l'armonia del mondo ». E negli stessi trattati rilevandosi che « la mancata adozione da parte di uno Stato qualsiasi di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi di quelli altri, che desiderano migliorare la sorte dei propri lavoratori » si stabiliva che si dovesse adottare una legislazione del lavoro uniforme in tutti gli Stati che avrebbero fatto parte della Società delle nazioni.

A queste premesse fece seguito la istituzione di una organizzazione permanente per promuovere l'attuazione del programma accennato. E questa fu l'origine di quella conferenza internazionale del lavoro, che ebbe a riunirsi a Washington nei giorni 19 ottobre 1919 e seguenti, nella quale furono concordati sei progetti di convenzione che mirano a rendere uniforme la tutela dei lavoratori in tutti gli altri Stati che fanno parte della Società delle nazioni.

E da notare però che non tutti i rappresentanti degli Stati che presero parte alla sessione accennata furono concordi nell'accettare incondizionatamente i progetti di convenzione accolti dai rappresentanti degli altri Stati. Perchè il Giappone per quel che riguarda l'età dell'ammissione dei fanciulli al lavoro non volle accettare il limite minimo di quattordici anni e volle conservare quello di dodici anni, non accolse neppure il limite di diciotto anni per l'abilitazione al lavoro notturno ed ammise con molte condizioni ed eccezioni l'orario delle otto ore di lavoro quotidiane per tutti i lavoratori; e ridu-

zioni e facilitazioni anche più importanti richieste ed ottenne l'Inghilterra per l'India britannica.

Dei sei progetti di convenzione che furono conclusi a Washington il Governo ha sospeso per ora l'approvazione del primo, che stabilisce il limite massimo delle otto ore quotidiane di lavoro, perchè un apposito disegno di legge, che introdurrebbe questo limite nella nostra legislazione interna e che richiede una lunga e maturata discussione, trovasi già davanti la Camera dei deputati. E questa di sua iniziativa ha sospeso l'approvazione della quinta convenzione, che fissa l'età minima per l'ammissione dei fanciulli nelle fabbriche, portandola dai dodici ai quattordici anni, per la giusta considerazione che da noi l'obbligo scolastico non va oltre ai dodici anni, sicchè, se i ragazzi dai dodici ai 14 anni non venissero ammessi nelle fabbriche, resterebbero oziosi sulla strada. La Camera dei deputati quindi saggiamente ha creduto che la convenzione accennata adottata dalla Conferenza di Washington, non possa per ora essere in Italia accolta senza che sia prima coordinata con una riforma della nostra legislazione scolastica.

Per queste ragioni la presente relazione non si dovrà occupare che di quattro soltanto dei progetti di Convenzione elaborati a Washington e ciò sarà fatto mettendo in evidenza quelle disposizioni per le quali i detti progetti modificano la nostra legislazione vigente.

La prima delle dette quattro Convenzioni riguarda la disoccupazione e stabilisce il principio che ogni Stato contraente dovrà istituire una organizzazione di servizi pubblici per il collocamento dei disoccupati. Essa stabilisce inoltre il diritto al soccorso, in caso di disoccupazione, per i lavoratori oriundi di uno degli Stati contraenti che si trovino nel territorio di un altro Stato contraente, ed infine l'obbligo reciproco per ognuno degli uffici per la disoccupazione di tutti gli Stati contraenti di comunicare a quelli degli altri Stati i dati statistici relativi alla disoccupazione nel proprio paese. Siccome gli altri obblighi che l'Italia assume mediante la detta Convenzione sono già stati accolti nella nostra legislazione mediante i decreti-legge del 6 aprile 1916, n. 425 del 17 novembre 1918, n. 1911, del 6 febbraio 1919, n. 641, non occorre specificarli, perchè non possono essere considerati come una conseguenza della Convenzione accennata.

Invece colla seconda Convenzione che riguarda il riposo delle donne prima e dopo il parto, si viene a modificare sensibilmente la nostra legislazione interna, perchè in essa si stabilisce l'inibizione del lavoro per le sei settimane dopo il parto, ed il diritto di richiedere l'esenzione sei settimane prima del parto, e nello stesso tempo si assegna alla lavoratrice, durante questi periodi, una indennità sufficiente per i bisogni suoi e quelli del neonato; indennità che sarà determinata dall'autorità competente e che in ogni Stato sarà prele-

vata dai fondi pubblici oppure costituita mediante un sistema d'assicurazione. Ora è opportuno ricordare che fino ad oggi la nostra legislazione limita l'impiego delle puerpere solo nelle industrie soggette alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e che, anche in questo caso, il riposo ed il sussidio di maternità non vanno oltre al mese posteriore al parto. Senonchè bisogna tenere presente che, se queste sono le disposizioni della legge finora vigente, disposizioni molto analoghe a quelle della convenzione accennata sono contenute nell'art. 91 dello schema di un disegno di legge già elaborato dalla Commissione per lo studio dell'assicurazione obbligatoria.

La terza Convenzione concerne il divieto del lavoro notturno per le donne ed essa riproduce in massima parte le disposizioni adottate dalla Convenzione internazionale di Berna del 1906, alla quale l'Italia diede la sua adesione ratificata con la legge 29 luglio 1909, n. 583. Nella Convenzione di Washington si nota soltanto una maggiore precisione degli obblighi che ogni Stato contraente deve assumere, perchè, mentre la Convenzione di Berna lasciava ad ogni Stato la cura di definire i caratteri e la natura degli stabilimenti nei quali quella Convenzione doveva essere applicata, la Convenzione di Washington enumera tassativamente quali siano i generi di lavoro che devono essere considerati come industriali. Inoltre la cennata Convenzione stabilisce quali ore della giornata debbano essere considerate come notturne e vuole applicate le disposizioni limitatrici del lavoro notturno a tutti gli stabilimenti industriali, compresi quelli che hanno meno di dieci operai, facendo eccezione soltanto per quegli stabilimenti nei quali lavorano i membri di una sola famiglia.

Ma le disposizioni che possono avere conseguenze più gravi per la nostra industria sono indiscutibilmente quelle contenute nella quarta Convenzione.

Con essa infatti la inibizione del lavoro notturno per i maschi che ora in base all'art. 5 della nostra legge del 10 novembre 1907, viene applicato ai ragazzi inferiori ai quindici anni, dovrebbe essere estesa anche ai giovanetti inferiori ai diciotto anni. E non bisogna dimenticare che questa fu una delle disposizioni non accettate dal Giappone e dall'Inghilterra per quel che riguarda l'India britannica.

La Commissione per gli affari esteri crede doveroso di far notare al Senato che l'obbligo per il quale l'ammissione dei maschi al lavoro notturno non potrebbe avvenire prima degli anni diciotto viene nella Convenzione stessa notevolmente alleviato anche per gli altri Stati contraenti. Difatti gli articoli 4 e 7 della Convenzione di Washington stabiliscono in proposito che si possono ammettere al lavoro notturno i giovanetti che abbiano compiuto i sedici anni nei casi di forza maggiore « che non possono essere previsti ed impediti e che non hanno carattere periodico, quando essi ostacolano il funziona-

mento normale di uno stabilimento industriale» e che inoltre la stessa facilitazione può essere accordata quando «per circostanze particolari gravi l'interesse pubblico lo esigerà».

Si vede subito come queste disposizioni, se interpretate con una certa larghezza, potranno far sì che molti siano i casi nei quali i giovanetti dai sedici ai diciotto anni saranno ammessi al lavoro notturno. Ma, appunto per questa elasticità delle eccezioni ammesse al principio della inibizione del lavoro notturno fino ai diciotto anni, potrà avvenire che una vera e propria disuguaglianza verrà di fatto a stabilire fra le condizioni dei lavoratori dei vari Stati che fanno e faranno parte della Società delle Nazioni.

Oltre a ciò bisogna anche tener presente che spetterebbe agli organi del potere esecutivo, cioè della burocrazia, lo stabilire quando si avrà un caso di forza maggiore, che non potrà essere impedito o previsto, e quando vi sarà un caso d'interesse pubblico che esigerà l'ammissione dei giovanetti di sedici anni al lavoro notturno. Si vede subito quale arma pericolosa verrà con ciò ad essere messa in mano al potere esecutivo e come e quanto ne verrà accresciuta quella ingerenza degli organi statali nella vita economica del paese, che è forse una delle eredità più onerose del periodo bellico che la nostra ed altre nazioni hanno traversato.

Onorevoli Senatori,

La vostra Commissione per gli affari esteri non si dissimula quanto sia delicata e difficile la situazione nella quale il Senato si trova dovendo esaminare e discutere le quattro convenzioni sancite a Washington delle quali si è riferito. Non è dubbio che lo Stato abbia il diritto di tutelare la salute ed il benessere dei lavoratori, e specialmente quella delle donne e dei fanciulli, ponendo dei limiti agli orari del lavoro industriale, sia notturno che diurno, e stabilendo entro quali limiti esso possa essere considerato come tollerabile dagli organismi normali, ma può sorgere legittimamente il dubbio se sia ammissibile che questi limiti si debbano stabilire in base a trattati o convenzioni internazionali, nelle quali non sempre si può tenere debitamente conto della diversità delle condizioni economiche e fisiche delle popolazioni degli Stati contraenti.

E non è da tacere che, stabilendosi questi limiti per mezzo di convenzioni internazionali, ogni Stato contraente viene a vulnerare sensibilmente il suo diritto sovrano di disciplinare da sé una serie importantissima di rapporti fra i propri concittadini.

Ma considerando che questa auto-limitazione dei propri poteri sovrani è stata già, a proposito di leggi regolatrici del lavoro, accolta nel passato da molte nazioni, compresa la nostra, e che essa può trovare la sua giustificazione nel fatto, che ogni paese vuole mi-

gliorare la sorte dei propri lavoratori senza mettersi in condizioni d'inferiorità rispetto agli altri; considerando che gli obblighi che l'Italia contrae con le quattro convenzioni sulle quali si è riferito o sono lievi, o corrispondono a provvedimenti già adottati dalla nostra legislazione interna, colla sola eccezione della inibizione del lavoro notturno ai minori di anni diciotto della quale si è testè parlato, e che del resto non ha suscitato alcuna opposizione nel ceto industriale; considerando infine che in materia di trattati riguardanti la legislazione del lavoro, la nostra nazione ha potenti motivi di mostrarsi piuttosto arrendevole, perchè, essendo esportatrice di mano d'opera, essa ha interesse che all'estero siano assicurati ai nostri lavoratori tutti i vantaggi che godono gli indigeni; la vostra Commissione per gli affari esteri vi propone l'approvazione delle quattro convenzioni concluse nella Conferenza di Washington e che ora vengono per la necessaria ratifica presentate al Senato dal Governo del Re.

Addì 27 marzo 1922.

MOSCA, *relatore.*

Relazione dell'Ufficio Centrale sul disegno di legge concernente la partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione commemorativa della indipendenza del Brasile che avrà luogo a Rio de Janeiro dal settembre al novembre 1922. (Atti Parl. - Senato del Regno, Leg. XXVI, 1^a Sessione 1921-22. Documenti, Disegni di legge e relazioni, n. 347-A).

ONOREVOLI COLLEGI. — L'ora finanziaria ammonisce a frenare ogni spesa. Ma vi sono colleGANze internazionali, civili ed economiche nelle quali occorre intervenire: ma vi sono, nella vita nazionale, manifestazioni e confronti di virtù lavoratrice e di genio artistico che giova provocare: e giova additare le visioni dell'avvenire, che diano sprone e indirizzo all'attività di un popolo come il nostro, numeroso, alacre, atto ad ogni progresso a cui una vocazione, ardita e fidente, di stirpe e di storia spinge sui mari e trasporta in terre lontane.

Al grido festoso col quale il Brasile celebra la propria indipendenza che fu pure a tutte le genti oppresse o risorgenti memorabile esempio, è bello unire il grido vittorioso della indipendenza italiana.

Le nostre colonie singolarmente fioriscono fra quante volgono le loro intraprese, e le loro braccia alle vaste terre, alle ricche viscere, alle crescenti officine della grande, doviziosa, ospitale Repubblica. In questi ultimi tempi, uomini preclari nella scienza e nel Parlamento mossero dall'Italia a conoscere dappresso quelle contrade: e ce ne dissero la odierna e la futura mirabile prosperità: e dissero quali liete fortune possano ritrovare operando in quelle o per quelle contrade i nostri commercianti, i nostri agricoltori, i nostri navigatori, i nostri lavoratori, se saviamente avviati con ordinata previdenza.

Si dilegua la memoria dei giorni nei quali i lavoratori penavano sotto il giogo di padroni spietati: oggi le provvidenze del Governo brasiliano, gl'incrementi civili, la voce dell'umanità giustamente s'industriano a temperare le cupidigie crudeli: e nuove leggi, nuovi patti fra i due Stati, difendono e tutelano i nostri emigranti.

La colonia italiana primeggia in S. Paolo: quella di Rio le va accanto: in ogni parte del Brasile si ha in pregio l'intelletto pronto e l'energia perseverante degl'Italiani. Non pochi fra dessi vanno segnalati per l'ingegno e per il sapere, emergono nelle professioni del foro e della medicina, esercitano autorità nella vita pubblica: non pochi salirono in ricchezza e i più ricchi usano la ricchezza con dignità e con lodevole discernimento sociale.

La nostra lingua vive nelle famiglie, nei traffici frequenti, nei crocchi delle città e delle campagne, nelle nostre scuole: e la « Dante » e i migliori della colonia attendono a che non ne declini la consuetudine e non ne cessi l'amore.

Vi fu di recente pericolo che lo studio della nostra favella potesse offrire qualche impedimento. Ma il Governo brasiliano lo scansò, facendo ragione al rammarico nostro, cui aggiunse efficace consenso l'ambasciatore de Souza Dantas uomo di Stato eminente per dottrina ed eloquenza, con spirito spontaneamente amico all'Italia.

Un'intima parentela unisce il pensiero politico e l'ispirazione letteraria dei due popoli: ed essa s'impronta e rifulge nella squisita cultura e negli scritti degli ambasciatori, che ha in Roma il Brasile. Quanto Italia è nei versi di Carlo de Azeredo palpitanti per la Calabria e per Messina!

Ragioni economiche, che la politica suffraga, il sentimento afforza e l'idealità illumina nella patria di Marco Polo e di Cristoforo Colombo, favoriscono questo disegno di legge.

L'Ufficio centrale nel proporre al Senato del Regno l'approvazione, esprime unanime voto al Governo affinchè abbia effettivamente seguito il proposito col quale la colonia italiana di Rio de Janeiro promuove la creazione colà di un Istituto scolastico, che rassomigli a quello sorto nel 1913 in S. Paolo del Brasile.

L'esempio giova. L'Istituto di studi medi italo-brasiliano in San Paolo ebbe vita per iniziamento concorde — del Consiglio centrale della « Dante Alighieri », auspice e cooperatrice, con oltre 300.000 lire — del Commissariato generale dell'emigrazione — e della colonia italiana che offrì all'uopo un milione di lire all'incirca.

Quell'Istituto dà luce di sapere, suscita il culto dell'arte e procede con prospere sorti.

L'edificio bello, spazioso ed acconcio, appositamente elevato, accoglie convittori, è aperto ad alunni esterni. Non mancano le scuole primarie e preparatorie e valgono segnatamente i corsi classici e i

corsi tecnici costituiti e condotti, nella lingua italiana e nella lingua portoghese, secondo le discipline e i programmi vigenti in Italia; e in Italia hanno valore i diplomi e i documenti che provengono da quell'Istituto che il Governo Brasiliano riconosce e al quale il Governo italiano è propizio. Onde consente che in esso insegnino professori scelti, tra i più valenti delle nostre scuole medie dal Consiglio Centrale della « Dante Alighieri ». Il quale esercita la maggiore azione direttiva e informatrice, mentre in S. Paolo vigila e avvedutamente provvede un Consiglio cui il Console generale d'Italia presiede e partecipano i rappresentanti della « Dante » e della Colonia.

Nel 1921 furono oltre cento i convittori, oltre trecento gli altri scolari: l'affluenza nei nove anni si è sempre accresciuta: alcune migliaia di giovani nell'istituto italiano, formarono le proprie vocazioni, connaturandole colla coscienza nazionale e afforzandole italianamente cogli insegnamenti che meglio danno impronta al pensiero e al sentimento od apprendono ad operare con intelletto e con abilità. Buon numero di quei giovani già fanno nelle nostre università e nei nostri istituti superiori lodata testimonianza degli studi che si compiono nelle scuole italiane di San Paolo. Nel Brasile chi esce da quelle scuole è volentieri accolto negli uffici e nelle aziende poichè l'istruzione fu divisata per guisa che possa pur tornar utile secondo le condizioni e le circostanze locali, come si conviene ad una scuola che dia vigore di vita nelle idee e nelle opere.

Prima che sorgesse l'Istituto degli studi medi, i giovani della nostra colonia s'informavano a pensiero diverso dal nostro, o nelle scuole brasiliane o in lontane scuole d'altri paesi. L'istruzione media italiana temprò ora nella nostra colonia le maggiori forze dell'avvenire: in quanto che essa concerne i giovani dei ceti più ricchi o più altrimenti cospicui ed anche essi i giovani di scarsa fortuna e di mente eletta ai quali si sovviene con borse di studio: borse specialmente concesse ai figliuoli dei morti in guerra per la Patria.

Sembra legittimo vanto il rammentare che Carlo Magalhães de Azeredo, discorrendo eloquentemente in S. Paolo, nel dicembre del 1919 affermava: « Ho avuto l'occasione d'ammirare con vero compiacimento l'ottima organizzazione e gli eccellenti risultati dell'Istituto medio creato dalla Dante Alighieri. E questo un rilevante servizio reso alla pubblica istruzione ».

Tutto ciò si volle riferire a sostegno della richiesta che muove ora, interprete il Comitato locale della Dante, promotore, valido e sollecito, l'ambasciatore d'Italia, dalla colonia italiana di Rio de Janeiro.

La quale propone che il padiglione dell'esposizione italiana « sia, almeno nell'ossatura esterna, costruito in solida muratura così da poterlo poi adoperare con opportuni adattamenti interni e secondo progetti che si vanno preparando per l'Istituto medio e l'annesso convitto ».

Diversamente si fece in altre esposizioni nostre in Italia e fuori e fu grave la spesa, passeggiava l'utilità e rimase il pentimento di non avere solidamente edificato. Affermano quei connazionali nostri che la spesa prevista nel presente disegno di legge basta anche a quest'uopo. Il Governo del Brasile dà per 99 anni gratuitamente il terreno sul quale sorgerà il padiglione italiano. Perchè l'Istituto medio abbia vita ed operi efficacemente — il Comm. Erminio Vella, presidente della « Dante » a Rio de Janeiro, già offrì di suo lire 150.000, e si annunziano altre offerte che oltrepasseranno il milione: — il Ministro degli esteri porterà un annuo contributo di lire 30.000 — il Consiglio centrale della Dante, nei limiti delle proprie forze, farà il debito suo. La nostra Colonia di Rio de Janeiro, mira, per sue speciali considerazioni, ad erigere l'Istituto, di pieno accordo col Governo brasiliano, sopra un tipo alquanto diverso da quello di S. Paolo e simile invece all'ordinamento concordato tra il Governo brasiliano e il Governo francese, rispetto al nuovo Istituto franco-brasiliano in S. Paolo, per il quale la Francia stanziò un milione e mezzo di franchi.

Noi confidiamo che l'onorevole Ministro dell'Industria e del Commercio aderirà alla proposta della Colonia italiana di Rio de Janeiro e all'invito dell'Ufficio centrale, con sicure dichiarazioni, confermate da fatti sicuri.

E confidiamo che per ogni riguardo egli provvederà così che l'Italia compaia degnamente in questo confronto di popoli operosi, senza che ambiziosi dispendi, vane pompe, missioni di favore vengano ad accrescere la spesa, che per sè può parere e parve anche non sufficiente, ma che basterà all'intento ove sia accortamente contenuta. I popoli nelle esposizioni valgono per ciò che i produttori mostrano non per ciò che i governi dissipano nelle feste e nel fasto: e sono nel Brasile Italiani così chiari nel sapere, periti nei lavori dell'agricoltura e dell'industria, autorevoli giudici nell'arte, consapevoli appieno delle condizioni dei due paesi e di tale animo, che non occorrerà giungano costosamente dall'Italia giurati o studiosi per rappresentare gli espositori italiani o per raccogliere gli insegnamenti dei quali quella esposizione sarà copiosa.

Il Senato del Regno vorrà, approvando il presente disegno di legge, rivolgere il saluto della fervida amistà al libero e gagliardo popolo del Brasile fraternamente congiunto a tanti Italiani nel pensiero e nel lavoro, a tanti Italiani cui sono care la Patria del proprio genio e del proprio sangue e la Patria dell'ospitalità. Con essi è sempre il nostro cuore perchè il loro cuore è sempre coll'Italia.

Addì 25 marzo 1922.

P. BOSELLI, *relatore.*

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 30 marzo 1922 n. 16

Alle R. Prefetture, Sottoprefetture, Questure e ai Commissariati civili;

All'Ufficio di emigrazione presso la R. Ambasciata d'Italia in Parigi;

Ai RR. Consolati in Francia;

Agli Ispettorati ed uffici di emigrazione nel Regno.
e per conoscenza:

Agli Uffici di assistenza degli emigranti nel Regno e in Francia.

Essendo in pratica sorto qualche equivoco riguardo alle norme vigenti per l'andata in Francia dei nostri operai e delle famiglie dei medesimi, nonchè degli altri emigranti chiamati colà per motivi di famiglia, stimo opportuno di riassumere qui appresso tali norme:

1° Operai.

a) *Espatri singoli.* — Nel caso in cui nostri operai si debbano recare da soli in Francia per ragioni di lavoro, è necessario che siano muniti di una regolare richiesta, contratto di lavoro, o di atto di chiamata per motivi di lavoro. Tale documento, sottoscritto dalla ditta assuntrice, deve essere sempre vidimato da un canto dal Ministero francese del Lavoro (Sérviee de la Main d'œuvre Etrangère - 2 Avenue Rapp, Paris), oppure dall'Ufficio francese di collocamento più vicino al cantiere dove l'operaio deve recarsi, e dall'altro dallo *Ufficio dell'emigrazione presso l'Ambasciata d'Italia in Parigi o dal Consolato Italiano in quello stesso Stato competente per ragioni di territorio*, oppure da queste Commissariato Generale, o da uno dei dipendenti Uffici dell'emigrazione nel Regno.

I certificati predetti che non abbiano tali visti sono da ritenersi apocrifi e perciò non sono validi.

Quando il documento in parola non venga dalla Francia trasmesso in originale a questo Commissariato pel suo visto, è neces

sario che si invii qui il relativo tagliando, contenente le indicazioni richieste (nome, cognome, domicilio nel Regno, dell'operaio, nome della ditta assuntrice, sede del Cantiere, durata del lavoro, misura del salario). Gli Uffici dell'emigrazione nel Regno daranno invece di mese in mese notizia a questo Commissariato Generale delle richieste *individuali* da essi vistate.

Solamente quando sia esibita la richiesta-contratto o l'atto di chiamata l'una e l'altro debitamente vidimati, come sopra è detto, le Regie Questure o Sottoprefetture o Commissariati civili competenti rilasceranno all'operaio, indicato per nome e domicilio in uno di quei documenti, il proprio passaporto per la Francia; passaporto che, per esplicita disposizione delle competenti autorità centrali francesi, non occorre sia in tal caso vistato da un Console di quello Stato in Italia. Sarà permesso all'operaio di entrare in Francia esibendo alle autorità di confine, oltre il passaporto, che serve per la sua identificazione, il documento di cui sopra.

b) *Arruolamenti collettivi*. — Nulla è innovato riguardo ai documenti occorrenti in caso di arruolamenti collettivi di nostri lavoratori per la Francia. Come è noto, quando a imprese o ditte francesi occorra un certo numero di nostri lavoratori, è necessario che esse facciano formale richiesta scritta, indicando in modo preciso il numero ed il genere degli operai, nonchè le condizioni tutte del contratto.

Le ditte accreditate presso il Ministero del Lavoro francese adoperano per tali richieste speciali moduli a stampa, forniti dallo stesso dicastero. Moduli analoghi sono gratuitamente forniti anche da questo Commissariato Generale.

La richiesta-contratto in parola dev'essere anzitutto vistata, con parere favorevole (avis favorable) dal *Ministero francese del Lavoro, e poscia dall'Ufficio dell'emigrazione presso l'Ambasciata italiana in Parigi e da questo Commissariato Generale. Non occorre invece il visto consolare francese.*

Le richieste che non abbiano questi visti non sono valide.

Senza un tale documento, in base al quale sono impartite in tempo alle Autorità francesi di frontiera le opportune istruzioni, gli operai non vengono ammessi in Francia, e perciò le Regie Questure, Sottoprefetture e Commissariati competenti non rilasceranno ai medesimi il passaporto se non previa autorizzazione da parte di questo Commissariato Generale; autorizzazione data nell'atto stesso in cui si trasmette ad esse uno dei due esemplari della richiesta-contratto, da consegnarsi, ad arruolamento effettuato, agli operai. A scopo di facilitazione, viene anche dato a ciascuno di essi un estratto del contratto in parola od un certificato di arruolamento, da esibirsi ad ogni richiesta delle Autorità di confine e delle altre competenti.

Sono in massima considerati arruolamenti collettivi quelli in cui numero degli operai richiesti è superiore a cinque. Non è peraltro ammesso che una ditta, per sottrarsi alle condizioni dalla legge stabilite in materia, chiami alla spicciolata gli operai, a gruppi di numero inferiore a cinque per volta, oppure ricorra a prestanomi, o ad altri mezzi fraudolenti.

Provenienza da altri paesi. — Le presenti disposizioni si applicano da parte della Francia anche in riguardo agli operai provenienti da altri paesi. Occorre quindi sempre per entrare colà un atto di chiamata o un contratto di lavoro, debitamente vistato. Il passaporto ottenuto per il Belgio, per il Lussemburgo, per la Svizzera, ecc. non vale per il soggiorno in Francia, quand'anche gli interessati riescano ad avere, mercè il pagamento della tassa, il visto di un Consolato francese. Scoperti in posizione irregolare, vengono senz'altro espulsi.

Congedi. — Nel caso che gli operai rimpatriino per avere ottenuto un congedo dalla Ditta presso la quale lavorano, devono farsi rilasciare da essa un certificato di licenza vidimato dall'Autorità locale competente. In base a tale certificato, che dev'essere vistato, all'ingresso in Italia, dal nostro Ufficio di emigrazione di confine, può l'operaio tornare in Francia senz'altro, purchè non siano trascorse oltre sei settimane dalla data della sua partenza da colà.

Solamente in via transitoria, e quindi salvo nuove decisioni da parte del Governo francese, si ammette la validità massima di tre mesi del foglio di congedo quando si tratti di licenza invernale, e cioè di tempo fra la cessazione dei lavori a causa della cattiva stagione e la successiva ripresa di essi.

Se tali termini sono passati, occorre un nuovo atto di chiamata o contratto di lavoro.

E necessario che le Autorità di P. S. prima di rilasciare nei casi in parola il passaporto agli operai che ritornano in Francia, accertino che sul certificato di licenza esibito dai medesimi vi sia il visto di entrata in Italia da parte del nostro Ufficio di confine, poichè è appunto con i certificati di licenza contenenti false dichiarazioni che si sta tentando la frode di fare entrare in Francia operai perfino mai stati colà.

2° Famiglie degli operai. — Giusta disposizioni emanate di recente dal Ministero francese dell'Interno, non è necessario il visto consolare francese, sempre che si tratti d'ingresso in Francia di componenti la famiglia di un operaio straniero che lavori in quel Paese, sia che tali persone viaggino insieme all'operaio, sia che debbano raggiungerlo dopo, viaggiando ciascuno dei componenti stessi isolatamente.

I componenti la famiglia dell'operaio (che a' sensi delle disposizioni anzidette sono: la moglie, i figli e gli ascendenti a carico) deb-

bono essere muniti di apposito certificato o di dichiarazione da parte della Ditta presso la quale l'operaio è occupato; certificato da cui risulti che l'operaio riceve da essa un salario sufficiente a sopperire ai bisogni della propria famiglia e dispone altresì dell'alloggio occorrente alla medesima. Il certificato in parola, nel quale debbono essere indicati con esattezza i nomi dei componenti la famiglia dell'operaio e il grado di parentela di ciascuno di essi col medesimo, dev'essere vidimato dal Sindaco del Comune francese dove l'operaio lavora, o dal Commissario di Polizia dello stesso luogo, ed inoltre dal Prefetto del Dipartimento.

Non occorre neppure che le famiglie dei lavoratori così entrate in Francia si presentino all'Ufficio d'immigrazione; esse debbono invece raggiungere direttamente la propria destinazione.

La dichiarazione anzidetta dovrà essere vistata dall'Ufficio dell'emigrazione presso la R. Ambasciata in Parigi, o dal Consolato Italiano in Francia competente per ragioni di territorio, oppure da questo Commissariato Generale dell'emigrazione, o da uno degli Uffici da esso dipendenti nel Regno. Tali visti sono gratuiti.

Il documento così vidimato dovrà essere presentato alla R. Questura o Sottoprefettura o Commissariato civile, per ottenersi il passaporto, e inoltre alle Autorità di frontiera, per poter entrare in Francia.

3° *Altre persone di famiglia.* — Le persone di famiglia dell'operaio residente in Francia che non siano quelle tassativamente indicate nel paragrafo precedente (e cioè moglie, figli, ascendenti a carico) che si rechino, non per ragioni di lavoro, presso il medesimo, debbono essere munite di regolare atto di chiamata da parte dell'operaio di cui si tratta, atto con cui questi s'impegna di provvedere al sostentamento e all'alloggio di tali persone nel tempo che resteranno presso di lui. L'atto in parola deve essere vidimato dalle stesse Autorità di cui al paragrafo precedente ed esibito alla R. Questura, Sottoprefettura o Commissariato civile per ottenere il relativo passaporto, nonchè alle Autorità di frontiera per potere entrare in Francia. Qualora poi queste altre persone di famiglia giunte in Francia si dedichino ad un lavoro comunque retribuito o vi esercitino un mestiere, si espongono al rischio di venire ricondotte alla frontiera a proprie spese.

Il visto di tale atto da parte del competente Consolato francese in Italia porta al pagamento della tassa di franchi 12,50, e cioè metà di quella ordinaria (Fr. 25), trattandosi di emigranti.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente circolare.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 30 marzo 1922 n. 17

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti, Questori e Commissari Civili;

e per conoscenza:

Ai RR. Consolati in Belgio;

Agli Ispettori dell'emigrazione nel Regno;

Agli Uffici di emigrazione di confine;

Agli Istituti di assistenza per emigranti del Regno;

Ai Comitati Mandamentali e Comunali dell'emigrazione.

Il Governo belga ha recentemente disposto che coloro che si recano in Belgio per risiedervi debbano essere muniti di *certificato penale*.

Si avverte altresì che sempre che si tratti di nostri operai che intendono emigrare in Belgio a scopo di lavoro, *non debba essere rilasciato il passaporto ai medesimi* che solamente in base a regolare contratto di lavoro, o atto di chiamata, purchè l'uno e l'altro siano vistati dal *Consolato italiano in Belgio* competente per ragioni di territorio, e nel Regno da un Ispettorato od Ufficio di emigrazione, oppure da questo Commissariato Generale.

Il visto da parte di un consolato belga (*visto che è gratuito*) non occorre altro che quando esso sia espressamente richiesto dalle Autorità dello Stato attraverso il quale l'emigrante deve passare per recarsi in Belgio. Se il transito ha luogo, come quasi sempre, per la Francia, il visto consolare francese importa la tassa di fr. 12.50 e cioè la metà di quella ordinaria (fr. 25) appunto perchè si tratta di emigranti.

Importa prendere buona nota di quanto sopra e di informare all'occorrenza gli interessati.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazioneCIRCOLARE 2 aprile 1922 n. 19

*Ai Segretari di emigrazione ed Istituti di Assistenza in genere degli emigranti nel Regno
Ai Consorzi professionali, Federazioni di lavoro, ecc.*

Conformemente a quanto prescrive l'art. 35 del Testo Unico della legge sull'emigrazione, all'atto della riscossione delle tasse relative agli arruolamenti di nostri lavoratori per l'estero saranno d'ora innanzi apposte sui certificati di arruolamento, come anche sulla licenza del Convogliatore, marche speciali di valore corrispondente alle tasse stesse. Tali tasse sono di lire cinque per ogni operaio e di lire venti per la licenza di convogliamento (unica per ciascun arruolamento).

Le tasse in parola sono a carico dell'Impresa o Ditta richiedente, e di regola sono versate, a mezzo del Convogliatore presso la questura o l'Ufficio Circondariale che rilascia i passaporti agli operai.

La tassa di lire cinque sarà riscossa pure nei casi di *espatri singoli* a scopo di lavoro, essendo stato accertato che le Ditte si avvalgono di atti individuali di chiamata anche quando abbiano bisogno di più operai ad un tempo.

Le marche debbono essere applicate rispettivamente sui certificati di arruolamento o contratti individuali o atti di chiamata a scopo di lavoro, dalla stessa Questura o Sottoprefettura che rilascia i passaporti agli operai ed annullate in modo visibile col bollo d'ufficio.

Se la Ditta interessata non ha pagato in anticipo l'ammontare delle tasse in parola e se non ha convogliatore che la paghi per essa, come sopra è detto, la tassa di lire cinque sarà versata da ciascun operaio presso l'Ufficio di P. S., che gli rilascerà il passaporto, e oltre, ben inteso, la tassa di passaporto.

Occorre, però in questo caso, avvertire chiaramente gli operai che, trattandosi di tassa a carico esclusivo della Ditta che li assume in servizio, deve essa rimborsarli delle cinque lire da ciascuno di loro anticipate a tale titolo.

Si prega di voler portare di caso in caso quanto precede a conoscenza degli interessati.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 8 aprile 1922 n. 20

Passaporti leggenda d'onore.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno;
e per notizia:

Al Ministero degli Interni (Direzione Generale);

Al Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale degli Affari Generali).

Questo Commissariato Generale, nell'intendimento di non trascurare nulla di ciò che mantiene vivo il ricordo di quanti si sacrificarono per la Patria, e che può costituire doveroso omaggio alla loro memoria, ritiene opportuno che sia fatta risultare dal passaporto rilasciato alle vedove, ai genitori ed ai figli emigranti di coloro che sono morti in guerra, siffatta loro qualità.

Prego pertanto le SS. LL. di compiacersi disporre perchè sui passaporti degli espatrianti che ne hanno diritto sia segnata in modo visibile la leggenda: *madre (o padre = vedova = figlio) di morto per la Patria.*

È inutile aggiungere che l'alto valore morale di una tale dichiarazione, impone, come è ovvio, agli Uffici che la rilasciano la massima cautela ed il più accurato controllo per evitare che essa possa essere concessa a chi non ne ha effettivo diritto.

Gradirò assicurazione.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 12 aprile 1922 n. 21

Ai Regi Uffici diplomatici e Consolari in Francia, Germania e Svizzera;

Alle R. Prefetture, Sottoprefetture, e ai Commissari Civili;

Agli Ispettorati ed Uffici dell'Emigrazione all'Interno e all'Estero;

Agli Istituti di assistenza degli emigranti nel Regno, e negli Stati anzidetti.

Mi prego d'informare la S. V. che sono stati adottati di recente i seguenti provvedimenti riguardo ai servizi dell'emigrazione italiana in Francia, Germania e Svizzera:

Francia. — È stata ripristinata alla diretta dipendenza del Regio Consolato in Nancy l'Agenzia Consolare in Briey, con speciale incarico dei servizi dell'emigrazione italiana nelle nuove provincie Francesi.

Germania. — L'Ufficio dell'emigrazione in Colonia è stato, almeno per ora, soppresso, accentrando tutti i nostri servizi in quello di Berlino (Schöneberger Ufer 34), presso il quale sono stati pure trasportati gli archivi dell'ufficio di Colonia.

Svizzera. — Viene soppresso l'Ufficio speciale dell'emigrazione in Lucerna, accentrando i servizi della nostra emigrazione in Svizzera in quello presso la Regia Legazione in Berna (Thunstrasse 39).

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 15 aprile 1922 n. 22

Ill.mi Sigg. Prefetti, Sottoprefetti, Questori e Commissari Civili.

Avverto le SS. LL. che essendo stato limitato l'uso dei vaglia postali di *servizio*, le rimesse di fondi da parte delle Autorità delegate per la vendita delle marche da bollo per i *passaporti per l'estero*, e per *quelle degli arruolamenti*, dovranno, d'ora innanzi, essere esclusivamente eseguite a mezzo di:

a) vaglia od assegni bancari rilasciati dagli Istituti di emissione, *Banca d'Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia*, intestati al *Commissariato Generale dell'emigrazione*;

b) *vaglia postali* emessi dagli Uffici postali del Regno, *che non siano scaduti e intestati al Banco di Napoli, sede di Roma.*

Sono esclusi i vaglia del Tesoro.

I funzionari incaricati di eseguire le dette operazioni di cassa avranno cura di intestare sempre i vaglia e gli assegni, *secondo quanto sopra è indicato, e mai al Tesoriere Centrale e al Cassiere della Cassa Depositi e Prestiti.*

I titoli così intestati, saranno inviati *trimestralmente* allegati al rendiconto delle marche esitate, avvertendo che la spesa sostenuta per la emissione dei vaglia postali, dovrà trattenersi sull'importo dei vaglia stessi, inviando così al Commissariato la somma al netto.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 30 aprile 1922 n. 23

Ai Prefetti, Sottoprefetti, Questori e Commissari Civili nel Regno;

Agli Ispettori e ai Capi Servizio di emigrazione;

e per conoscenza:

Agli Istituti di assistenza degli emigranti.

Giusta disposizioni delle autorità inglesi, occorre per recarsi in Gran Bretagna a scopo di lavoro essere muniti oltre che di un regolare passaporto vistato dal competente Console inglese in Italia, di un regolare certificato di lavoro vistato dal Ministero inglese del lavoro.

Senza un tale documento non viene concesso agli operai di sbarcare nel Regno Unito.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

IMMIGRAZIONE E COLONIE.

TOWNSEND MARY E. *Origins of modern German colonialism (1871-1885)*. — New York, Longmans, Green and Co, 1921.

Vi si descrive il sorgere, l'affermarsi e le caratteristiche della politica coloniale tedesca dopo la guerra franco-prussiana. La vittoria aveva creato condizioni particolarmente favorevoli al sorgere dell'idea coloniale; ma tuttavia la pubblica opinione non fu in principio favorevole ad una politica coloniale. Storici, politici, società di emigrazione, viaggiatori e missionari contribuirono in una prima fase al definirsi e diffondersi dell'idea coloniale. Missioni commerciali prepararono il terreno domandando la protezione del Governo. L'A. corregge l'opinione prevalente che Bismark si sia opposto al colonialismo fino al 1883 e sia stato spinto alla politica coloniale dagli sforzi delle classi commerciali. Egli fu un cauto simpatizzante fin dal 1876 e preparò la sua conversione anche in materia coloniale colla conversione dal liberismo al protezionismo. Il primo formale intervento del Governo fu chiesto al Reichstag col progetto per i sussidi alla Compagnia di Samoa nel 1880, progetto che fu respinto dal Parlamento. Questo scacco intensificò la propaganda colonialista ed orientò il Governo tedesco verso una politica coloniale di diretta iniziativa statale. L'A. si ferma all'inizio della diretta politica coloniale germanica.

DAWIS MICHAEL. *Immigrant Health and the Community*. — New York, Harper and Brothers, 1921.

L'A., direttore del dispensario di Boston, studia il problema speciale dell'igiene dei nuovi immigrati. Questi, all'arrivo negli Stati Uniti, si stabiliscono per la maggior parte nelle grandi città in ambienti malsani ed insalubri. Ignorano i costumi e le istituzioni del paese e sono all'oscuro dei principali mezzi di difesa igienica. L'A. dimostra quanto sia necessario abituare il nuovo arrivato, con una opportuna educazione, a profittare delle risorse del paese, e studia in questa pubblicazione un programma ardito di organizzazione igienica da essere svolto nelle grandi come nelle piccole agglomerazioni.

GEORGE SAMNÉ. *La Syrie*. Préface de CHEKRI GAMEN. — Paris, Bossard, 1921.

In quest'opera l'A. espone le proprie opinioni su tutte le questioni che riguardano tale Stato, ma non manca altresì di esporre gli elementi su cui si fondano le tesi contrarie: è perciò anzitutto un'opera imparziale. L'idea-

le dell'A. sarebbe quello di una grande Siria costituita in organismo politico autonomo, organismo abbastanza forte, esteso e popoloso per svolgere in piena indipendenza una propria vita politica ed economica. La Grande Siria avrebbe dovuto e dovrebbe, per il Samne, essere una repubblica federale costituita di tante parti amministrativamente autonome quante sono le regioni naturali, etniche o storiche di cui risulta: la Cilicia Siria, il Grande Libano, l'antica Siria turca, la Palestina, il Transeufratico.

PARK ROBERT G. et MILLER ROBERT A. *Old World Traits transplanted*. New York, Herbet and Bros. 1921.

È uno studio sulla mentalità dei vari tipi di immigranti, sulle loro istituzioni e sul loro raggruppamento in colonie secondo le dichiarazioni fatte dagli immigranti stessi.

DELL JAMES CHRISTY. *Opening a highway to the Pacific* (1838-1846). — New York, Longmans Green and Co., 1921.

Si parla del vasto movimento degli americani verso il Pacifico attraverso terre in parte inesplorate ed incolte. Tale movimento, con scopi essenzialmente agricoli, si sviluppò negli anni dal 1838 al 1843, ed ebbe varie vicende negli anni successivi quando agli scopi economici si aggiunsero anche quelli politici e religiosi.

LAVORO E MOVIMENTO OPERAIO

LOWE BOUTELLE ELLSWORTH. *The international protection of Labor*. — New York, MacMillan, 1921.

Questo volume è una riproduzione migliorata del Bollettino n. 268 pubblicato dall'Ufficio del Lavoro degli Stati Uniti e intitolato: «*Historical Survey of international action affecting Labor*». La documentazione contenuta in questo bollettino è presentata secondo un nuovo piano ed aggiornata con una esposizione della costituzione e dell'opera della organizzazione internazionale del lavoro che fa parte della Società delle Nazioni.

PIDDINGTON A. B. *The next Step: a Family basic Income*. — Melbourne, MacMillan, 1921.

In questa breve monografia l'A., che fu presidente della Commissione federale del salario minimo, espone il suo progetto di salario familiare minimo. Descrive il sistema di salario minimo in vigore in Australia e spiega come, fissando il salario minimo di 4 lire sterline per lavoratore e per settimana ed aggiungendovi un supplemento di 12 scellini per settimana e per ragazzo, si assicurerebbe a tutte le famiglie, qualunque sia il numero dei loro membri, un minimo di esistenza confortevole, senza imporre carichi troppo gravosi per l'industria.

COMMONS JOHN AND ANDREWS B. JOHN. *Principles of Labor Legislation*. — Harper Brothers, New York, 1921.

È un'esposizione ben ordinata e minuta della legislazione degli Stati Uniti di America nei riguardi dei rapporti di lavoro. Vi si apprende come

la legislazione del lavoro fino a cinque o sei anni or sono era assai poco sviluppata; scarsa la protezione degli operai in caso di infortunio; nessun provvedimento per l'assicurazione degli operai in caso di invalidità e vecchiaia; la questione del lavoro delle donne e dei fanciulli era abbandonata dalla legislazione statale e si aveva soltanto qualche disposizione per regolare il lavoro degli operai addetti al servizio ferroviario.

Oggi gli Stati Uniti hanno disposizioni non inferiori, sotto tutti i rapporti, a quelle degli Stati più progrediti in materia di legislazione sociale. Il volume è diviso in nove capitoli che trattano rispettivamente dei principi generali sulla legislazione del lavoro; del contratto individuale di lavoro; del contratto collettivo; del salario minimo; delle ore di lavoro; della disoccupazione; della sorveglianza sulle condizioni di lavoro degli operai; delle assicurazioni sociali e dell'ordinamento amministrativo per l'applicazione delle leggi sul lavoro.

COMMERCIO E INDUSTRIE

MITCHELL BROADUS. *The rise of Cotton Mills in the South.* — The John Hopkins University Studies. Series XXXIX, n. 2, 1921.

Questo capitolo della storia industriale degli Stati Uniti è uno studio dell'andamento e dei progressi dell'industria cotoniera nel Sud, dal 1880 al 1890. L'A. esamina i fattori economici e sociali che contribuirono allo sviluppo dell'industria nei territori agricoli del Sud, e cioè la povertà che seguì alla guerra civile e che ebbe per risultato di rendere disponibile una quantità considerevole di mano d'opera a buon mercato. Lo studio riproduce un gran materiale di testimonianze sul valore industriale degli operai di razza bianca e della mano d'opera nera e parla del miglioramento dei salari come caratteristica degli enormi progressi conseguiti in quaranta anni in materia economica e sociale.

FLORIDIA SANTI. *Geografia commerciale.* — Napoli, Casella, 1922.

Gli elementi geografici del commercio sono: i *paesi*, che commerciano; i *prodotti* che sono oggetto di commercio, e le *vie* che sono i mezzi necessari allo scambio. A questi tre argomenti l'A. dedica le tre parti sostanziali del suo volume, e una quarta parte è dedicata all'Italia che viene esaminata come Italia economica e come Italia commerciale, nel suo commercio estero e nella sua emigrazione.

ECONOMIA E POLITICA.

D'ALIA ANTONINO. *Il Belgio nei suoi vari aspetti.* Con prefazione di V. E. ORLANDO. — Bologna, Zanichelli, 1922.

Verso nessun altro paese del mondo l'animo di ogni uomo di cultura e di studio si protende con maggior sentimento di ammirazione che verso il Belgio, dove — come è detto nella prefazione — si fondono in magnifica armonia le glorie del passato e quelle presenti, il culto degli Ideali più nobili ed il fervore delle attività più produttive, le coraggiose arditezze

delle riforme sociali e politiche e la saggezza esemplare onde sono presidiati e difesi i centri vitali della struttura sociale. Tutti gli aspetti della vita sociale, economica, politica, artistica, culturale sono studiati in questo libro e sottoposti ad analisi diligente e profonda. Il Belgio è, con i suoi 252 abitanti per chilometro quadrato, il paese più denso d'Europa. Densa, per conseguenza, è la popolazione che si applica all'agricoltura. Alle ricchezze del sottosuolo fanno riscontro quelle del soprasuolo, diventato, grazie ad una tenacia costante e a metodi sempre più moderni di lavoro, favoriti da fitte reti di comunicazioni, uno dei più produttivi di Europa. Anche nel campo industriale il Belgio è la prima nazione del mondo dal punto di vista della densità della popolazione. L'abbondanza del carbone, la posizione eccellente, la molteplice rete di canali navigabili e di strade sono le cause principali del meraviglioso sviluppo che ha riempito non solo i centri abitati, ma anche i più piccoli villaggi di stabilimenti industriali. Dato il grande numero di abitanti in rapporto alla superficie e dato il fatto che gli abitanti stessi devono importare materie alimentari per vivere, i Belgi hanno trovato modo di risolvere i più ardui problemi dell'esistenza importando materie prime dall'estero per rivenderle dopo di averle lavorate e trasformate. Da questa operazione, che richiede abilità senza pari e dal risparmio che hanno accumulato da secoli e che hanno saputo rendere attivo e produttivo, i Belgi traggono i migliori mezzi di vita. Complessivamente vivono dell'industria nel Belgio più di un milione e settecentomila persone. Altro campo di attività è quello commerciale; intimamente legato all'agricolo, all'industriale e ai concetti liberoscambisti che lo hanno finora ispirato. Pochi paesi possono guardare con maggiore soddisfazione al cammino percorso in un secolo come il Belgio, che per virtù di governanti e per virtù e costanza di popolo ha saputo acquistarsi, oltre ad un'eccellente reputazione morale, una posizione economica delle più invidiabili.

HERRON GEORGE. *The revival of Italy*. — London, Allen and Unwin, 1922.

Tra gli stranieri in genere e tra gli americani in specie vi sono pochi amici dell'Italia che le si professano così devoti come questo scrittore a cui dobbiamo libri bellissimi sulla guerra e sulla pace e che oggi, in questo nuovo volume, parla del nostro paese con un entusiasmo sincero e con una vivissima fede nel nostro avvenire. Secondo l'A. noi stiamo rinascendo di una rinascita indubitabile, che obbedisce al genio della razza ed ai ritmi della nostra storia. Giovane in un'eterna giovinezza, che secoli di storia affannosa, travagliata, asservita e corrotta non hanno potuto offuscare e intristire, l'Italia dà, secondo l'A., il miglior esempio di quel che sia un popolo animato da sempre nuovi ideali di civiltà e di progresso.

DE RUGGERO GUIDO. *L'impero britannico dopo la guerra*. — Firenze, Vallecchi, 1921.

È un tentativo, come dice l'A., di interpretazione critica di alcuni avvenimenti storici nello spirito del liberalismo. Si indirizza agli studiosi come un contributo di esperienze personali, come uno sforzo di chiarificazione di alcuni principi politici il cui valore non può essere tramontato. In una prima sezione si tratta della politica interna inglese, in una se-

conda della politica imperiale, e in una terza della politica estera. L'A. studia il liberalismo non come un sistema chiuso e irrigidito in vecchie formule individualistiche, ma come un metodo, come un'energia spirituale che avendo la sua fonte nell'affermazione più incancellabile e incomprendibile dello spirito — la libertà — è capace di incarnarsi in forme storiche differenti o di assumere un differente contenuto storico. Libertà e individualismo anarchico non sono necessariamente coestesi; anzi il secondo non è che l'infima manifestazione della libertà; la quale non è controposizione atomistica di individuo a individuo, ma esplicazione piena, organica di una individualità spirituale superiore, anche attraverso il sacrificio dei singoli. Il principio dello Stato, dell'organicità della vita, non ripugna pertanto alla concezione liberale, anzi costituisce la sua espressione più evoluta.

BRUNET RENÉ. *La constitution allemande du 11 août 1919.* — Paris, Payot, 1921.

E una chiara esposizione della nuova costituzione tedesca. In un primo capitolo si tratta delle origini: la rivoluzione e l'assemblea nazionale costituente; in un secondo si sviluppa lo statuto territoriale dei paesi, la ripartizione delle competenze tra questi e il *Reich* e la struttura di quest'ultimo; nel terzo si svolge il principio democratico e le sue applicazioni; nel quarto il governo parlamentare e nel quinto i diritti e i doveri fondamentali dei tedeschi. L'ultimo capitolo è dedicato alla costituzione economica ed alla socializzazione.

MARTIN CHARLES E. *The policy of the United States as regards intervention.* — New York, Longmans Green and Co., 1921.

Il principio del non intervento ha dominato la politica estera nord-americana per gran parte del secolo XIX. Ciò era in rapporto alle tradizioni eminentemente democratiche della Repubblica degli Stati Uniti e corrispondeva agli interessi politici suoi di indipendenza dagli interventi europei nel continente americano e disinteressamento dalle lotte politiche europee. Il messaggio di Montreal del 1823 sintetizza questa politica; ed il principio si trovò spesso di fronte a casi concreti complessi (Messico, Venezuela, Brasile, Argentina e Cile), che diedero alla politica del non intervento una particolare forma. La rivoluzione cubana e l'intervento di Roosevelt al Panama segnano un cambiamento di rotta, che appare decisivo in occasione dell'ultima guerra mondiale.

SÉE HENRI. *Esquisse d'une histoire du regime agraire en Europe aux XVIII et XIX siècles.* — Paris, Giard, 1921.

Si paragona il regime fondiario ed agrario francese del sec. XVIII con quelli degli altri paesi contemporanei. In Francia non esisteva più il servaggio; predominavano le piccole e medie proprietà, donde ostacoli ad un rapido diffondersi dei progressi tecnici. La seconda parte è dedicata al movimento di affrancamento di contadini nella fine del secolo XVIII e durante il XIX.

STATISTICA.

UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA. *Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile nell'anno 1917 e notizie sommarie per gli anni 1918 e 1919.* — Roma, Cecchini, 1921.

Si riportano e si commentano le statistiche del movimento della popolazione (matrimoni, nati-vivi, nati-morti, morti) per il 1917 e per gli anni precedenti allo scopo di eseguire opportuni confronti, e sono fornite altresì le notizie sommarie per il 1918 e del 1919. Con questa interessante pubblicazione si ha un quadro completo del movimento demografico durante gli anni di guerra.

NATIONAL INDUSTRIAL CONFERENCE BOARD.

Special Report, n. 19. *Cost of living among wage-earners.* New York, National Industrial Conference Board, 1921.

Questo rapporto sul costo della vita dei salariati di Détroit (Michigan) è uno fra gli importanti studi consacrati alla questione del costo della vita in centri industriali rappresentativi. Lo scopo è di precisare le somme necessarie alle singole categorie di salariati per condurre un livello di vita conveniente e tener dietro alle continue fluttuazioni in questa materia.

— Research Report, n. 39. *Changes in the cost of living, July 1914-July 1921.* New York. The Century Company, 1921.

È uno dei più importanti rapporti di una serie di studi intrapresa dall'ufficio della Conferenza permanente dell'industria sulle fluttuazioni del costo della vita agli Stati Uniti. Vi si riportano statistiche sull'aumento dei prezzi di ciascuno sugli articoli che compongono il bilancio di una famiglia di lavoratori dal luglio 1914 al luglio 1921. Le cifre sono basate sulle informazioni fornite da un gran numero di commercianti di differenti regioni e sui numeri indici dei prezzi al dettaglio dei generi alimentari stabiliti dall'ufficio delle statistiche del lavoro.

— Research Report, n. 41. *Family budgets of American wages-earners.* — New York. The Century Company, 1921.

Questo studio è stato redatto allo scopo di approfondire l'esame relativo ai bilanci di famiglia delle principali categorie di salariati agli Stati Uniti. Sono presi in considerazione non solo i guadagni, le spese ed il costo medio di vita di vari gruppi, ma altresì l'importanza numerica e la composizione di famiglia dei salariati, i loro redditi e le abitudini dell'esistenza. Il rapporto termina con un capitolo sul costo della vita e sulla determinazione dei salari, mostrando come la conoscenza del bilancio familiare abbia servito a determinare l'ammontare dei salari negli Stati Uniti nel corso degli ultimi anni.

ZUCKERMANN S. *Statistischer Atlas zum Welthandel* — O. Elsner, Berlin, 1921. P. I e II.

Sono raccolte sistematicamente le cifre del commercio internazionale dei vari paesi del mondo dal 1909 al 1913, distinguendo le importazioni dalle

esportazioni, calcolandone la bilancia commerciale e dando le cifre sia nelle valutazioni di ciascun paese, sia in quelle dei vari paesi che esportano nel primo o che importano in questo.

SAVARGNAN FRANCESCO. *Demografia di guerra ed altri saggi*. — Bologna Zanichelli, 1921.

Sono raccolti interessanti saggi apparsi già in riviste e pubblicazioni periodiche tra la fine del 1915 e gli inizi del 1920. Pur essendo di argomento vario, trattano tutti dei problemi demografici che la guerra ha suscitati e della loro ripercussione nel campo dei fenomeni politici, sociali ed economici. Particolare valore ha la monografia sulla mortalità infantile alle varie età durante il primo anno di vita ove l'A. si propone di indagare, da un punto di vista essenzialmente statistico, sino a che limite la mortalità dei neonati nel primo anno di vita sia da ritenersi inevitabile, tentando, in pari tempo, di determinare quali siano le cause, o meglio gruppi di cause, contro cui possano riuscire più efficaci i provvedimenti di indole igienica e sociale che sono stati escogitati per attenuarla.

V A R I E

PAPI UGO. *Vie acque continentali sotto l'aspetto economico ed amministrativo*. — Milano, Hoepli, 1922.

In una prima parte si contengono nozioni generali sulla storia della navigazione interna; indagini sulla essenza economica del trasporto per via di acqua; direttive di politica ispirata ai principi di economia pubblica ed infine criteri rispondenti alla moderna evoluzione politico-sociale, in relazione ai progressi ed alla influenza reciproca della navigazione interna e della ferrovia. La seconda parte del libro è prettamente giuridica ed amministrativa.

PHILIPPSON ALFRED. *Grundzüge der Allgemeinen Geographie - 1 Band: Einleitung, Mathematische Geographie, Atmosphärenkunde*. — Lipsia, Akad. Verlagsgesellsch., 1921.

Ai manuali, nuovi o rinnovati, di geografia generale usciti in Germania durante la guerra, quelli dell'Heiderich e dell'Ule e la sesta edizione del *Grundzüge der phys. Erdkunde* del Supan, si aggiunge ora questo nuovo del Philippson, già noto in questo campo per un volume di *Vorlesungen über allgemeine Geographie*. Osserva l'A., che le due opere più diffuse in Germania, il noto trattato del Wagner ed i *Grundzüge* del Supan, mentre in alcune parti sono troppo estese, d'altro lato non fanno posto sufficiente a concezioni nuove e di interesse generale specialmente nel campo della morfologia. L'A. con quest'opera integra le due sopra ricordate coordinando fatti e teorie geografiche con costante riferimento alle scienze affini, soprattutto alla meteorologia ed alla geologia.

DE MARTONNE E. *Les régions géographiques de la France*. — Flammarion, Paris, 1921.

In questo studio storico-geografico l'A. studia l'antica divisione della Francia in regioni, descrivendone le vicende storiche e fornendo ampie notizie di indole geografica ed economica.